

IL DANNO PATRIMONIALE FUTURO ED IN PARTICOLAR MODO QUELLO DA PERDITA DI "CHANCES"

Schiudendo l'orizzonte dei danni futuri per il soggetto colpito, il giurista è chiamato ad un compito interpretativo difficile perché deve percorrere una direzione di allargamento ed, al contempo, deve osservare un giusto e ragionevole criterio di limiti.

Il danno patrimoniale futuro, ovvero danno da futura riduzione della capacità lavorativa, presuppone che il danneggiato, per il quale è stata accertata dalla CTU una riduzione della capacità lavorativa specifica, non abbia subito, nel presente, alcuna riduzione di reddito, ma vi sia la certezza, ovvero solo la ipotetica probabilità che, in futuro, a causa delle lesioni patite, quell'evento (riduzione di reddito) oggi non manifestatosi, si verifichi o si possa verificare. In entrambe queste ultime entità risarcitorie

si è in presenza di una situazione che non evidenzia effetti attuali sul patrimonio del danneggiato ma che rispettivamente si ha certezza che si verificheranno, ovvero si può ragionevolmente presumere che si produrranno.

Il danno futuro, a differenza di quello da perdita di "chances", reca in sé la certezza del suo verificarsi. Partendo da un elemento certo (la lesione alla capacità lavorativa specifica patita) si perviene, con una valutazione dinamica e non statica, ad un fatto consequenziale altrettanto certo (la riduzione del patrimonio). In questo caso il giudice e/o l'operatore non deve compiere alcuna valutazione ipotetica, ma deve limitarsi a collegare i due fatti in nesso causale e logico addivenendo ad una valutazione che contemperi in sé la gamma degli elementi di cui dispone in partenza. Il com-

pito del giurista è sì complesso, ma non a tal punto da dover ricorrere a delle presunzioni.

Tutt'altro discorso è quello del danno da perdita di "chances". Con un provincialismo che da sempre li contraddistingue, i giuristi italiani, per qualificare questo danno, hanno mutuato un'espressione francese.

E' dibattuto in dottrina se l'affermazione sibillina "chances" compaia, per la prima volta, nel 1911 allorquando, in un concorso di bellezza, una donna, si presume avvenente, inviata la propria foto all'organizzatore e avendola questi smarrita, adì il Tribunale per chiedere il risarcimento dei danni per la mancata partecipazione al concorso di bellezza; ovvero, più presumibilmente, al 1932, allorquando un allevatore parigino, avendo affidato il proprio purosangue al trasportatore per condurlo ad



una gara ippica, senza che questi poi raggiungesse l'ippodromo in tempo utile per la partecipazione alla gara, adiva il Tribunale di Parigi per richiedere, ottenendolo, il risarcimento del danno dalla mancata partecipazione alla gara del suo cavallo e, quindi, nella perdita della "chance" di vittoria.

Già da questi esempi si evidenzia come detta categoria di danno patrimoniale si estrinsechi in modo ben differente dal danno futuro: tanto questa è fondata su una mera presunzione ipotetica, tanto quella su elementi non già ipotetici, ma certi. Fatto sta che, oggi, dopo le univoche pronunce della Cassazione, quello da perdita di "chances" costituisce indubbiamente un danno emergente a tutti gli effetti, che contiene in sé tutti i crismi del danno patrimoniale e come tale va valutato. E ciò a pieni titoli e diritto. Il giurista è chiamato, in questo caso, ad una valutazione prognostica, cioè in termini psicanalitici, al compimento di un doppio giudizio o passaggio mentale: quello analitico a priori e quello sintetico a posteriori. Per cogliere appieno l'operazione mentale da realizzarsi, si pensi alla sintesi Kantiana tra conoscenza razionale aprioristica e conoscenza empirica a posteriori. Ho parlato di "sintesi" perché solo at-

traverso la coagulazione, la simbiosi di entrambe queste entità si può pervenire alla esatta individuazione di quello che è il giudizio prognostico. Proprio perché tale, detto giudizio, è basato su un'ipotesi. A differenza del danno patrimoniale futuro, che parte da un fatto certo e perviene ad uno incerto, attraverso elementi incerti quali quelli ipotetici, quello da perdita di "chances" non parte da fatti certi ma solo presunti e perviene ad un fatto ignoto, solo ipotizzato. In sostanza, muovendo dall'accertata lesione della capacità lavorativa specifica che evidenzia una possibile, ipotetica e non attuale riduzione patrimoniale, si perviene alla perdita patrimoniale (fatto ignoto), attraverso la valutazione, in ricostruzione logica e causale, degli elementi di cui si dispone in partenza, cioè semplici presunzioni. A nulla importa, nella valutazione, la circostanza che la "chance" si realizzi o, strada facendo, vada perduta.

Del resto, il meccanismo mentale della prognosi non è sconosciuto al mondo del diritto; si pensi a quello contenuto nel 2° comma dell'art. 1472 c.c. la c.d. *emptio spei* romana; ovvero a quello che deve compiere il giudice di sorveglianza nel concedere un permesso ad un detenuto o, infine, quello di un

medico legale nel prognosticare al danneggiato una protesi futura.

Nel danno patrimoniale da perdita di "chances", il giudizio prognostico si "sublima" ed assurge ad entità assoluta e non a caso dottrina e giurisprudenza hanno conferito al giudice un potere discrezionale assoluto. Questi non è tenuto, come al contrario avviene per il danno futuro, a ritenere le presunzioni gravi. Precise e concordanti. Infatti, per riconoscere un danno da perdita di utilità futura, il giudice non deve ricondursi a presunzioni altrettanto certe, ma semplicemente probabili e/o addirittura ipotetiche, comunque graduate.

Per identificare con esattezza la differenza tra le predette due entità di danno patrimoniale (danno da perdita di "chances" e danno futuro) bisogna, insomma, distinguere tra ciò che è teoricamente possibile e ciò che è concretamente probabile. Rispettivamente, da un lato il venir meno della speranza, dall'altra della perdita dell'utilità futura.

Avv. Paolo Vinci
Avvocato, Tuglie (LE)

il Centro Congressi del Grand Hotel di Rimini

